



COMUNE DI MONTEBELLO DELLA  
BATTAGLIA  
(PROVINCIA DI PAVIA)

Prot. 3389

Addì, 18/09/17

**ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE 18/2017 DEL 18/09/2017**

**TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E RIDUZIONE DEL PERICOLO DI INCENDI. APPLICAZIONE D.P.R. 753/80**

**IL SINDACO**

**Vista** la nota della RFI S.p.a.- Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, pervenuta il 13/09/2017 prot. 3327, avente ad oggetto "Richiesta di ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede stradale", con la quale si richiede l'emissione di ordinanza affinché sia richiamato l'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio dei rami, degli alberi, degli arbusti e delle siepi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando condizioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**Visto** l'art. n. 52 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m. 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentali delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

**Visto** l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

**Visto** altresì l'art. 450 del c.p., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempimento, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essa in questione;

**Considerato** i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nelle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, oltre al pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, con possibile propagazione ad aree più vaste;

*[Firma illeggibile]*

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titoli di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Montebello della Battaglia, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

-di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 793/80, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del comune;

-il divieto di dar fuoco alle stoppie o comunque accendere fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fieno; ecc.) a meno di 20 metri dalla sede ferroviaria, come stabilito dagli art. 48 e 56 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio.

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio Web e sul sito internet del comune di Montebello della Battaglia;
- Trasmessa in copia a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio;
- Trasmessa in copia a RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- trasmessa in copia all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Pavia,
- divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Montebello della Battaglia, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

## INCARICA

RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

## RENDE NOTO

-Che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 (successive modifiche art. 32 l. 689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

-Che i proprietari interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

-che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli art.52 e 55 del DPR 753/1980, dalla sede ferroviaria.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, si potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al capo dello Stato per ricorso straordinario.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO

IL SINDACO

Dot. Andrea Mariani  
*Andrea Mariani*